

Regolamento Comunale d'uso del verde pubblico

- ❖ Approvato con delibera di C.C. n. 24 del 30.06.2008 esecutiva il 17. 08. 2008
- ❖ Modificato con deliberazione del C.C. n. 37 del 06/07/2010 esecutiva il 23/08/2010

ENTRATA IN VIGORE IL 24/08/2010

TITOLO I - GENERALITA'	3
Art. 1 - Principi e finalità	3
Art. 2 Ambito di applicazione.	3
TITOLO II - DEFINIZIONE E USO DEL VERDE PUBBLICO	4
Art. 3 Parchi e giardini	4
Art. 4 Regole d'uso dei parchi e giardini	4
Art. 5 Verde complementare alla viabilità	5
Art. 6 Verde fluviale	5
Art. 7 Aree permesse ai cani senza guinzaglio	6
TITOLO III - NORME GENERALI SULLA VIGILANZA	7
Art. 8 Vigilanza	7
Art. 9 Sanzioni	7
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	8
Art. 10 Norme regolamentari in contrasto	8
Art. 11 Riferimenti normativi	8
Art. 12 Entrata in vigore	8

TITOLO I - GENERALITA'

Art. 1 - Principi e finalità

1. L'Amministrazione comunale di Trebaseleghe, col presente regolamento, intende salvaguardare, promuovere e migliorare l'aspetto ornamentale, paesaggistico e biologico delle aree verdi in quanto elementi qualificanti del contesto urbano e fattori di miglioramento del benessere dei cittadini.
2. L'Amministrazione comunale, inoltre, riconosce il ruolo fondamentale delle aree verdi nella valorizzazione del territorio e nel favorire la crescita culturale, la sensibilità ambientale e le relazioni sociali.

Art. 2 Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico o di uso pubblico:
 - parchi e giardini;
 - aree verdi attrezzate (impianti sportivi, verde scolastico, verde annesso a edifici di pertinenza pubblica);
 - verde complementare alla viabilità (rotatorie, aiuole, bordi stradali);
 - verde fluviale.

TITOLO II - DEFINIZIONE E USO DEL VERDE PUBBLICO

Art. 3 Parchi e giardini

1. I parchi e i giardini sono aree verdi inserite nel tessuto urbano o ai margini di esso e svolgono un'importante funzione ambientale e sociale. I parchi ed i giardini sono generalmente strutturati in aree con diverse funzioni: riposo, gioco, attività sportive, servizi eventualmente di carattere culturale e ricreativo.
2. Il presente articolo si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino, verde attrezzato, verde pubblico o comunque di uso pubblico, gestite direttamente dall'Amministrazione comunale o da enti, associazioni, cittadini in regime di convenzione.

Art. 4 Regole d'uso dei parchi e giardini

1. Oltre a quanto già previsto dal vigente regolamento di polizia urbana, nei parchi e giardini è vietato:
 - affiggere manifesti o locandine con annunci o messaggi di vario tipo sugli alberi e sugli arredi;
 - raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno, nonché calpestare le aiuole;
 - la messa a dimora di piante senza l'autorizzazione del Servizio Ambiente;
 - abbandonare, catturare, molestare, o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
 - permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare, o ferire un altro animale o persone;
 - provocare danni a strutture e infrastrutture;
 - fermo restando quanto previsto dall'art. 659 del C.P. in tema di disturbo della quiete pubblica, è vietato:
 - produrre rumori molesti mediante l'utilizzo di strumenti musicali e impianti stereofonici amplificati";
 - qualsiasi emissione sonora molesta che arrechi disturbo ai residenti, frequentatori e animali del parco;
 - utilizzare generatori di corrente o attrezzature a scoppio, ad eccezione delle attività legate ad interventi specifici di manutenzione e manifestazioni autorizzate;
 - organizzare feste ed iniziative non autorizzate che prevedano l'occupazione di suolo pubblico con arredi ed altre strutture mobili o fisse;
 - inquinare il terreno, le fontane, i corsi d'acqua e di raccolta acqua;
 - abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
 - accendere fuochi e/o braci, ad esclusione dei siti appositamente attrezzati;
 - rilasciare mozziconi di sigaretta;
 - non rispettare la segnaletica e/o le ulteriori indicazioni impartite dall' Amministrazione comunale in merito all'utilizzo delle aree verdi;
 - lasciare i cani senza guinzaglio al di fuori di apposite aree previste per lo sgambamento;
 - far bagnare i cani e gli altri animali domestici nelle acque di canali, rogge e fontane;
 - addestrare cani da caccia, difesa o guardia;
 - far circolare i cani nelle aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini;
 - usare qualsiasi mezzo a motore e parcheggiare nelle aree di pertinenza degli alberi e delle aiuole;

- affiggere direttamente sulle alberature cartelli, manifesti e simili, con l'utilizzo di chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile;
 - esercitare, senza autorizzazione, forme di commercio;
 - eseguire, senza autorizzazioni, servizi fotografici e riprese audiovisive delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
2. E' consentito l'utilizzo delle attrezzature per il gioco ai bambini con età pari a quella indicata nell'apposita segnaletica.
 3. E' consentito, dove non esplicitamente vietato, il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati dai bambini, e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano.
 4. E' consentita, altresì, la circolazione unicamente dei seguenti mezzi:
 - di sorveglianza e di soccorso;
 - dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri, della Protezione Civile, della Vigilanza Urbana e dell' Amministrazione comunale;
 - di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
 - di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate;
 - motocarrozzette usate per il trasporto di portatori di handicap. In casi particolari, per motivate esigenze valutate dall'Amministrazione comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicolo per disabili.
 5. I mezzi autorizzati devono esporre contrassegno con riferimento all'autorizzazione e alla sua estensione in termine di spazio e di tempo.
 6. Possono essere autorizzate, da parte dell'Ufficio, sentito il Sindaco o l'Assessore delegato, con le modalità indicate dal regolamento comunale per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, le seguenti attività:
 - organizzazione di manifestazioni culturali, sportive, sociali, del tempo libero, sindacali e politiche, nel rispetto delle norme del presente regolamento;
 - installazione di attrezzature fisse o mobili al servizio di manifestazioni temporanee.
 7. L'installazione di strutture fisse e manufatti permanenti all'interno dei parchi è disciplinata dai vigenti strumenti urbanistici
 8. L'organizzazione delle sopraccitate attività, all'interno di parchi e giardini, senza la suddetta autorizzazione sarà soggetta all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal presente regolamento.

Art. 5 Verde complementare alla viabilità

1. Il verde di servizio stradale è costituito dalle rotatorie, dalle aiuole e dai bordi stradali. Tali tipologie permettono l'arredo di vie, viali, piazze e parcheggi. Rivestono, inoltre, un'importanza fondamentale in quanto migliorano in modo sostanziale il paesaggio e l'ambiente urbano.
2. Le aree verdi di servizio stradale non sono calpestabili, con esclusione dei parcheggi.

Art. 6 Verde fluviale

1. Il verde fluviale è l'insieme delle superfici che hanno la finalità primaria di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, idrogeologiche, vegetazionali, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua e degli ambienti fluviali anche ai fini del mantenimento e recupero della funzione di corridoio ecologico o ancora ai fini della riduzione del rischio di inquinamento dei corsi d'acqua, del rischio idraulico per le persone e le cose e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti.

2. Nelle aree fluviali si applicano gli stessi divieti e sanzioni definiti nel precedente articolo 4 , ad eccezione degli interventi autorizzati dall'Amministrazione comunale oppure effettuati dal competente Consorzio di Bonifica.

Art. 7 Aree permesse ai cani senza guinzaglio

1. Tali aree sono costituite da porzioni prative recintate all'interno delle quali è possibile lasciare i cani senza guinzaglio.
2. In tali aree i cani possono essere lasciati liberi sotto la completa responsabilità dei conduttori.
3. Nel percorso fino alle aree di sgambatura , anche all'interno di un parco, il cane va condotto sempre con il guinzaglio.
4. Fatto salvo quanto riportato nel precedente articolo 4, in tali aree è fatto divieto di:
 - non provvedere all'immediata raccolta delle deiezioni dell'animale;
 - lasciare aperti i cancelli di accesso all'area;
 - introdurre arredi o strutture non regolamentate;
 - tenere comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica;
 - utilizzare l'area con finalità diverse rispetto allo sgambamento cani;
 - consentire l'accesso all'area ai bambini non accompagnati da un adulto;

TITOLO III - NORME GENERALI SULLA VIGILANZA

Art. 8 Vigilanza

1. L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione comunale che si avvale del personale di Polizia Locale o ad altre figure appositamente autorizzate.
2. I gruppi e le associazioni di volontariato convenzionati con l'Amministrazione comunale, nei limiti loro consentiti dal relativo status giuridico e purchè iscritte nel registro municipale delle associazioni, svolgono funzioni di presidio del territorio e di segnalazione agli Uffici competenti.

Art. 9 Sanzioni

1. Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,0 ai sensi dell'art. 7 bis Legge 3/2003, applicando le norme di cui alla Legge 689/81.

Fermo restando:

- a) le possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- b) il diritto dell'Amministrazione comunale a ottenere il risarcimento del danno;
- c) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Norme regolamentari in contrasto

1. Le disposizioni degli altri Regolamenti Comunali che sono in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente sostituite.

Art. 11 Riferimenti normativi

- 1 Il presente regolamento comprende e integra le norme contenute nel:
 - Regolamento di Polizia Urbana;
 - Legislazione regionale in materia di protezione della natura;
 - Codice Civile e Codice Penale;
 - Codice della Strada.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività del provvedimento che lo approva.